

L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale

Firenze, 23 febbraio 2017

Francesca Nicodemi - Asylum and Trafficking expert



I LIMITI ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA

- Controllo da parte dei trafficanti
- Timore di ritorsioni
- Mancanza di fiducia nelle Autorità
- Scarsa consapevolezza della propria condizione
- Sentimenti di riconoscimento nei confronti delle persone che hanno favorito il percorso di emigrazione.

E' necessario che le Commissioni o il personale di enti volti all'accoglienza per richiedenti asilo si avvalgano di personale qualificato e con specifica formazione nell'identificazione delle vittime affinché sia garantita loro l'adeguata assistenza

Gli indicatori frequenti nella procedura di riconoscimento della P.I.

- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta.
- Difficoltà nel riferire dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe).
- Mancato pagamento del viaggio.
- Poca chiarezza relativamente al luogo di sbarco e ai successivi spostamenti in Italia.
- Presenza di un marito/partner di cui la richiedente riferisce poco o rispetto al quale non è chiaro il tipo di rapporto.
- Assenza di una dimora fissa o ospitalità presso un'amica o amico o, ancora, dimora in una zona della città conosciuta per il fenomeno della prostituzione.
- Assenza di passaporto al momento della presentazione della domanda sebbene dal modello C3 risulti che il viaggio sia stato effettuato in aereo.
- Racconto con parziali omissioni o contraddittorio

Gli indicatori frequenti nella procedura di riconoscimento della P.I.

- Presenza irregolare in Italia da molto tempo della persona richiedente, talvolta senza aver mai svolto attività lavorativa.
- Segnalazioni relative alla persona richiedente successive allo sbarco effettuate nel corso di controlli di polizia che potrebbero condurre a presumere l'attività prostitutiva in strada.
- La persona richiedente appare palesemente minorenni ma si dichiara maggiorenne.
- Segnalazioni della struttura di accoglienza che ospita la persona richiedente relative a comportamenti anomali, che possono far ritenere che la stessa sia controllata, subisca minacce o pressioni, o che addirittura sia indotta in una situazione di sfruttamento.
- Atteggiamento, nel corso del colloquio, spaventato, preoccupato.
- La persona non è accolta nel sistema di accoglienza e non sa riferire i mezzi di sostentamento

Specifici indicatori riconducibili alle donne della Nigeria sfruttate sessualmente

- Giovane donna proveniente dalla Nigeria, in particolare Edo State o Lagos.
- Età molto giovane, talvolta minorenni (tra i 15 e i 24 anni), sebbene la richiedente dichiara di essere maggiorenne.
- Basso livello di istruzione e condizioni economiche fortemente disagiate.
- Dichiarazioni di provenienza da una famiglia numerosa, di cui lei è la prima figlia oppure di essere orfana.
- Racconto di matrimonio forzato con uomo spesso molto più vecchio della richiedente
- Generalità diverse rispetto a quelle precedentemente fornite
- Storia poco chiara e/o credibile rispetto ad alcuni elementi
- Racconto di fatti che, in modo frammentato, costituiscono elementi della tratta degli esseri umani (le modalità del reclutamento, le violenze subite, la vendita) ma che spesso sono parziali;
- Segnali di controllo. Talvolta la richiedente riceve telefonate nel corso del colloquio o immediatamente fuori. Talvolta è attesa da qualcuno fuori dal colloquio.

Il processo di identificazione delle vittime nel procedimento

Identificazione preliminare:

- **Cos'è?** Quella fase del processo di identificazione in cui si estrapolano gli elementi tali da indurre il sospetto che il richiedente asilo possa essere vittima di tratta.
- **Chi?** (tra gli altri) Le Commissioni Territoriali, gli operatori delle strutture di accoglienza.

Identificazione formale

- **Cos'è?** Quella fase del processo di identificazione volto a stabilire, nel limite degli elementi emersi grazie ai colloqui svolti con il richiedente e ad ulteriori eventuali elementi a disposizione, se la persona è/può ritenersi vittima di tratta
- **Chi?** (tra gli altri) Gli enti specializzati nell'assistenza delle vittime di tratta, che realizzano i programmi di assistenza ex art. 18 D.Lgs. 286/98.

Gli enti che realizzano i programmi di emersione, assistenza e integrazione sociale (art. 18 comma 3bis TUI)

Enti del pubblico e del privato sociale che realizzano a livello territoriale progetti finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale.

I progetti sono finanziati mediante apposito bando dal Dipartimento Pari Opportunità

Articolazione degli interventi:

- Emersione (unità di strada, sportelli di counselling, numero verde 800290290)
- Protezione (case di fuga, strutture di accoglienza diversificate in base ai target)
- Assistenza e integrazione sociale (assistenza legale, mediazione linguistica, accompagnamento ai servizi sanitari e sociali, corsi di alfabetizzazione, tirocini formativi)

Meccanismi locali di *Referral*

Un meccanismo di *Referral* è un **meccanismo di cooperazione** tramite cui ciascun attore coinvolto contribuisce all'obiettivo comune della protezione dei diritti delle persone vittime di tratta, coordinando gli interventi.

La procedura di *referral* mira a **segnalare**, previo suo consenso, la persona presunta vittima di tratta all'ente specializzato per consentire che le vengano garantite le misure adeguate di assistenza, tutela e protezione.

I **soggetti** che possono essere coinvolti nel contesto della protezione internazionale: operatori di accoglienza, componenti di Commissioni Territoriali

La proposta del colloquio con l'ente anti-tratta

La relazione di aiuto deve basarsi sulla fiducia.

Cosa dire? Quali informazioni dare?

Come spiegare cosa stiamo proponendo?

Quali sono le informazioni che è giusto ricevere?

Come darle?

Quali attenzioni avere?

Garantire la riservatezza e la sicurezza della persona

Evitare di ri-traumatizzare

Chiarire che non si sta proponendo una denuncia

Cosa attendersi?

Forte resistenza

Agitazione, forte reazione emotiva

Persistente rifiuto (materiale Numero Verde o del progetto anti-tratta)

La tutela legale

Il procedimento in Commissione volto al riconoscimento della protezione internazionale

Art. 2 D.Lgs. 251/07:

Status di rifugiato: cittadino straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal proprio paese e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale Paese.

Protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel proprio paese di origine o di dimora, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale

L'art. 18 D.Lgs. 286/98:

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari: Quando, nel corso di un procedimento penale o degli interventi dei servizi, siano accertate situazioni di violenza o grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per l'incolumità della persona

Art. 32 comma 3bis D.Lgs. 25/08

Linee guida UNHCR - 2006

“L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta”

Le vittime di tratta possono essere considerate rifugiate purchè siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951

Fondato timore di persecuzione

Agenti di persecuzione

Luogo di persecuzione («sur place»)

Nesso causale (per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, opinioni politiche)

La relazione dell'ente anti-tratta alla Commissione

Lo scopo della relazione dell'ente anti-tratta alla Commissione è quello di fornire elementi eventualmente utili per il proseguimento del procedimento.

Per la Commissione è utile comprendere:

- Come sono andati i colloqui
- L'esperienza di tratta emersa o gli eventuali indicatori
- Esigenze particolari (problematiche sanitarie, traumi, particolari timori)
- Le misure messe in atto (eventuale adesione al programma ex art. 18)